

Risposta del viceministro dell'economia a un'interrogazione in commissione finanze

Interessi e dividendi nel bail-in

Banche salvate dai frutti dei conti di deposito e titoli

DI GLORIA GRIGOLON

Conti deposito e deposito titoli in amministrazione salvi dal bail-in. Ma gli interessi e i dividendi da essi generati pagano i salvataggi bancari. La conferma è arrivata ieri dal Mineconomia nel corso dell'interrogazione a risposta immediata in commissione finanze alla camera. Alla richiesta dell'onorevole Cesare Sottanelli di «tranquillizzare» i risparmiatori disponendo che siano fatti salvi dal bail-in anche i profitti ottenuti dagli strumenti detenuti dalla clientela presso la banca, il neoviceministro Enrico Zanetti ha ricordato come sia escluso dall'ambito di applicazione del bail-in «qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori, ovvero da o per conto di organismi di investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili». In al-



La sede di Bankitalia

tri termini, i depositi titoli in custodia o in amministrazione hanno per oggetto la detenzione e la gestione da parte della banca dei soli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi ecc.) di titolarità del cliente, i quali «in forza del principio di separazione patrimoniale» (ex art. 22 dlgs 58/1998) costituiscono patrimonio distinto e separato da quello dell'ente, godendo di specifica protezione. Una situazione che non si configura invece in caso di somme si denaro della clientela derivanti da quegli stessi strumenti (interessi e dividendi) e detenute presso la banca. Essendo tali

ultime forme di remunerazione liquidità accreditata su conto apposito, per esse non opera la separazione patrimoniale dell'ente e, di conseguenza, anche l'esclusione da bail-in non è contemplata. La separazione patrimoniale della liquidità è infatti prevista per i soli intermediari non bancari. La tutela della rendita da interessi e dividendi, al pari della liquidità depositata, segue le tutele previste dalla Brrd - Bank recovery and resolution directive, concernenti una garanzia dei depositi per somme fino a 100 mila euro. Si ricordi che, anche nel caso lo stesso soggetto sia intestatario di due conti

differenti ma detenuti presso lo stesso istituto, la garanzia è unica e si estende alla somma dei due cespiti. Zanetti ha infine ricordato come l'elenco degli strumenti esclusi dal salvataggio bancario sia «chiuso e non estendibile» e come quindi non vi sia potere di agire in tal senso se non andando contro i dettami europei. In altra sede, il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan ha spiegato che sull'applicazione delle norme europee sul bail-in «occorre una fase transitoria accompagnata da strumenti per affrontare singoli problemi che possono colpire singoli istituti ed evitare che crisi circoscritte abbiano effetti sistemici».

Sofferenze bancarie e Gacs. Un secondo argomento sollevato ieri in corso d'interrogazione è stato quello delle cosiddette Gacs, le garanzie sulle sofferenze cartolarizzate, vendute dallo stato alle banche come tutela, qualora queste ultime decidessero di trasformare le proprie attività inesigibili in nuove obbligazioni da vendere sul mercato. Alla richiesta dell'onorevole Giovanni Paglia di una quan-

tificazione dell'onere e montare dei pacchetti in gioco, il viceministro ha confermato che non sia possibile prevedere il numero di enti creditizi che faranno ricorso agli strumenti Gacs e, dunque, quali siano gli effettivi risvolti sul mercato bancario italiano. Zanetti ha tuttavia specificato che la procedura da Bruxelles sa salire al ministro delle Finanze Pier Carlo Padoan, ha come obiettivo la valorizzazione dello smaltimento delle attività inesigibili a carico dei bilanci bancari (pari complessivamente a circa 200 miliardi di euro), nell'ottica di liberare i conti degli istituti di banca dalla loro capacità di finanziare l'economia reale. Non infine esclusi, ha precisato Zanetti, «possibili ulteriori misure per accelerare le attività di recupero dei crediti».

© Riproduzione riservata

LA CAMERA HA DATO IL PRIMO VIA LIBERA ALLA LEGGE DEL DOPO DI NOI

Per i disabili senza genitori un trust con sgravio fiscale

Misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave (non determinata da naturale invecchiamento) prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o poiché gli stessi non sono in grado di sostenere la responsabilità della loro assistenza. Trattamento tributario agevolato per la costituzione di trust in favore di tali soggetti disabili. L'aula alla camera, con 374 sì e 75 no, ha dato il via libera al ddl «Dopo di noi» che passa ora all'esame del Senato. L'articolo 3 del ddl istituisce presso il ministero del lavoro il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e disabili prive del sostegno familiare (90 milioni di euro nel 2016, già stanziati con l'art. 1, comma 400 della legge di stabilità 2016, la 208/2015, e 150 milioni nel triennio). L'accesso alle misure di assistenza cura e protezione del Fondo è subordinata alla presenza di requisiti da individuare con decreto del ministero del lavoro, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della

la verifica dell'attuazione dell'attività svolta e le ipotesi di revoca dei finanziamenti medesimi. Il fondo è destinato a realizzare programmi e interventi innovativi di residenzialità diretti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle leggi regionali, a realizzare interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte a eventuali emergenze, nonché a sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile da parte dei soggetti disabili. L'articolo 6 disciplina le agevolazioni a vantaggio dei trust istituiti in favore delle persone con disa-

Previste misure di assistenza in favore delle persone con disabilità grave (non determinata da naturale invecchiamento) prive di sostegno familiare

causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust, all'atto della loro istituzione o anche successivamente, siano esenti dall'imposta di successione e donazione purché il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore sono istituiti. L'esenzione è ammessa se il trust soddisfa, congiuntamente, una serie di condizioni, relative, tra l'altro, alla forma dell'atto, alla necessità che l'esclusivo beneficiario sia la persona con disabilità e che il termine finale di durata del trust coincida con la morte della persona con disabilità grave. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust si applicano invece in misura fissa le imposte di registro, ipotecarie e catastali, mentre

In caso di conferimento di immobili di diritti reali sugli stessi nei confronti di cui non sono stabiliti, senza o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili. La disciplina di favore relativa al terzo settore viene utilizzata per innalzare i parametri relativi alla deducibilità delle erogazioni liberali, delle donazioni e altri atti a titolo gratuito effettuati da privati nei confronti dei trust, che sono dichiarati deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogato al limite del 20% del reddito imponibile e nella misura massima di 100 milioni di euro. Le modalità di attuazione degli interventi di agevolazione in favore dei trust dovranno essere previste con decreto del ministro dell'Economia entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. L'articolo 5 disciplina la detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, con l'incremento da 530

Le risposte a interrogazioni in Parlamento sul sito www.italiainformazioni.it/documenti